

AVVISO IMPORTANTE

Attività Promozione Cinematografica in Italia e all'estero: inammissibilità di alcune spese

In data 11 novembre 2008 l'Ufficio Legislativo di questo Ministero si è espresso in merito all'ammissibilità o meno di alcune spese riscontrabili nei bilanci consuntivi relativi alle attività sovvenzionate ai sensi degli art. 18 e 19 del Decreto Legislativo 28 del 22.01.2004.

In particolare il suddetto Ufficio Legislativo ha chiarito e stabilito quanto segue:

sono considerate inammissibili:

- **le imposte (I.R.A.P., bolli, ecc.)** in quanto, in caso contrario, la loro inclusione equivarrebbe di fatto a neutralizzare l'effetto assunto da tali tipologie di tributi, determinando una sorta di "rimborso" indiretto anche se parziale, dell'imposta dovuta allo Stato per l'attività svolta. (A tale proposito si fa presente che gli uffici già operavano in tal senso);
- **spese bancarie**, non essendo possibile verificare la circostanza che il conto corrente venga utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività finanziata dallo Stato (continuano ad essere considerati ammissibili gli oneri derivanti da interessi passivi). Anche a tale proposito si specifica che gli uffici già operavano in tal senso.
- **Costi sostenuti a titolo di IVA (ai sensi del D.P.R. n. 633/1972) e di ritenuta d'acconto (ai sensi degli art. 28 e 29 del D.P.R. 600/73);**
- **Note spese** e tutte le voci di spesa (risultanti da scontrini di bar, autostrade, mezzi pubblici, parcheggi, taxi, schede telefoniche) per le quali non è direttamente riscontrabile la correlazione con l'attività finanziata, né il nominativo di chi le effettua. Saranno prese in considerazione solo quelle spese effettivamente documentate e chiaramente riferite alla manifestazione sovvenzionata.

La modulistica già pubblicata per il 2009 è stata pertanto modificata. Gli utenti che l'avessero già stampata sono invitati a scaricare la nuova versione corretta, che recepisce le indicazioni dell'Ufficio Legislativo.